



CITTA' DI FELTRE

- **Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 30** del 01/02/2022
- Settore Affari Generali ed Istituzionali\U. O. Personale Personale

Oggetto: Costituzione del fondo provvisorio per le risorse decentrate - anno 2022

Premesse

Il decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale e le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente.

Le modalità di determinazione delle suddette risorse sono regolate dall'articolo 67 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- A. risorse stabili, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- B. risorse variabili, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo.

La quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è anche connessa a scelte discrezionali in capo all'Ente.

Con deliberazione di Giunta comunale numero 9 del 26 gennaio 2022, sono state definite le “*Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per il contratto integrativo - parte economica – anno 2022*”, nelle quali è indicato che, per la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2022, ai sensi degli articoli 67 e 68 del CCNL 2016/2018, si deve tener conto delle seguenti disposizioni:

- ➔ comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che prevede che “*al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza e economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.*”;
- ➔ articolo 33, comma 1, del decreto legge numero 34/2019, in relazione al quale: “*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”;

- integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 con le risorse residue di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, purché le stesse non siano derivate da riduzione per assenze per malattia e provenienti solo da parte stabile del fondo;
- integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera e) degli eventuali risparmi derivanti dall'anno precedente accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL del 1° aprile 1999.

Per quanto riguarda le risorse stabili che residuano dopo il pagamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche già acquisite e delle indennità disciplinate al Capo VI del CCI 2019 – 2021, con la medesima deliberazione, si sono formulate le seguenti direttive affinché siano destinate:

- *"alle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022, da attribuire ad una quota limitata di dipendenti, nel limite che verrà concordato tra la delegazione di parte datoriale e quella sindacale in sede di preintesa con l'applicazione dei criteri previsti dal vigente sistema di valutazione della performance e di quelli definiti dal Capo V del CCI 2019 – 2021;*
- *le eventuali risorse residue, al trattamento collegato alla performance da distribuirsi con i criteri di cui al vigente CCI 2019 – 2021 e secondo le modalità previste dal vigente sistema di valutazione della performance individuale".*

Per l'individuazione delle risorse variabili relative all'anno 2022 previste dall'articolo 67 del CCNL 2016/2018 si sono formulate le seguenti direttive:

- a) *"confermare lo stanziamento della quota prevista dall'articolo 67, comma 4, del CCNL 2016/2018, pari all'1,2% monte salari 1997, corrispondente ad euro 47.303,28 (monte salari anno 1997 esclusa la dirigenza), come stanziata nel bilancio dell'Ente nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;*
- b) *lo stanziamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3 lettera c), del CCNL 2016/2018 per la quota presunta di euro 500,00, da verificarsi a consuntivo, relativa alla quota per gli incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex articolo 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo numero 446/1997) da ripartire tra il personale così come definito dall'articolo 14 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI;*
- c) *lo stanziamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3 lettera c), del CCNL 2016/2018 per la quota presunta di euro 2.500,00, da verificarsi a consuntivo, derivante dai compensi ISTAT del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni da ripartire tra il personale interessato tenuto conto delle eventuali sospensioni o modifiche del disegno censuario a tutela della salute delle famiglie e dei lavoratori a causa dell'emergenza sanitaria in atto;*
- d) *lo stanziamento ai sensi dell'articolo 67, comma c), del CCNL 2016/2018 per la quota presunta, da verificarsi a consuntivo, di euro 30.000,00 derivante dalle quote degli incentivi relativi alle funzioni tecniche come comunicato dal competente Dirigente;*
- e) *l'integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del CCNL 2016/2018 degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni;*
- f) *l'integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'articolo 68, comma 1 del CCNL 2016/2018 delle risorse residue di cui all'articolo 67 commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti purché le stesse non siano derivate da assenze per malattia;*
- g) *l'integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'articolo 67, comma 3 lettera e), degli eventuali risparmi anno precedente accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL del primo aprile 1999;*
- h) *realizzare pienamente l'allineamento con la contrattazione nazionale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del CCNL del 21 maggio 2018;*
- i) *la cornice nella quale la delegazione trattante di parte datoriale dovrà contrattare gli stanziamenti utili a definire i vari istituti contrattuali dovrà essere improntata al riconoscimento*

del merito individuale, alla valutazione della performance collettiva e individuale, alla capacità di offrire prestazioni lavorative improntate alla flessibilità organizzativa ed orientata al perseguimento degli obiettivi fissati dall'Ente ed affidati ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative; tali azioni dovranno esplicitarsi in un quadro di equità e opportunità diffuse a tutti i dipendenti delle varie categorie pur nel rispetto delle declaratorie professionali; la parte significativa del fondo di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018 è destinata ad incentivare la performance individuale ed organizzativa;

- j) le indennità relative alle concrete posizioni di lavoro dovranno essere aderenti alle norme di riferimento;*
- k) definire, nelle more della revisione del sistema di valutazione della performance, ulteriori criteri per l'attribuzione dei premi di performance individuale in applicazione dell'articolo 69 del CCNL 2016/2018;*
- l) la possibilità di incrementare, nel rispetto delle norme vigenti, il fondo della produttività con risorse derivanti da finanziamenti di terzi e comunitari;*
- m) definire l'utilizzo del sistema delle progressioni, quale strumento permanente, nell'ambito delle risorse appositamente definite annualmente dalla contrattazione integrativa per valorizzare le professionalità interne;*
- n) il finanziamento messo a disposizione per ogni progetto collegato al piano delle performance è, in via ordinaria, proporzionale al numero dei dipendenti coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del CCI per il triennio 2019 – 2021;*
- o) nella destinazione delle risorse di cui all'1,2% monte salari 1997 si terrà conto dell'impegno prestato dal personale addetto alla gestione invernale della viabilità;*
- p) in merito all'eventuale incremento previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge numero 34/2019, accertate le risorse disponibili a consuntivo, e comunque nel limite sancito dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che esse siano, in continuità con le annualità 2020 e 2021, così stanziati: per il 50% al finanziamento delle posizioni organizzative e per il 50% al fondo per la contrattazione integrativa;*
- q) che le risorse disponibili e non attribuite per la maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario (le quali, come indicato dalla Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione numero 116/2018, rientrano comunque nel limite del trattamento accessorio dell'anno 2016, introdotto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo numero 75/2017) siano stanziati, per l'anno 2022, per il finanziamento delle posizioni organizzative".*

La Giunta comunale, infine, ha deliberato di "dare evidenza, nell'atto di determina di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse destinate alla produttività relativo al personale dipendente non dirigenziale, che alla quota destinata al finanziamento delle posizioni organizzative dovrà essere aggiunta la quota rimborsata dall'Unione Montana Feltrina in applicazione della convenzione oggetto della deliberazione di Giunta comunale numero 80 del 18 dicembre 2019 per il Servizio associato tributi, e relativo contratto di servizio. Tale contratto, infatti, al punto 6, prevede che l'Unione Montana Feltrina rimborsi al Comune di Feltre gli oneri finanziari connessi alla prestazione lavorativa del Responsabile, fissati forfettariamente nel 25% del suo costo lordo, comprensivo della retribuzione di posizione, nonché la maggiorazione della retribuzione di posizione organizzativa prevista, come ridefinita ai sensi dell'articolo 14 del regolamento per la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità del Comune di Feltre, approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 90 del 6 maggio 2019 ed, infine, la quota parte di retribuzione di risultato, sulla base degli obiettivi fissati dall'Unione Montana Feltrina, in applicazione al sistema di valutazione."

Per l'utilizzo del fondo, inoltre, si deve tener conto che l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo numero 150/2009, prevede che: *"Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione"*. La circolare

della Ragioneria Generale dello Stato 15/2015 - allegato 1, nel fornire le istruzioni per la compilazione del conto annuale si sbilancia nell'affermare che: "*nell'ambito della sezione PEO - PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE è confermata l'indicazione che "riferito ad un numero limitato di dipendenti" è da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura*".

La costituzione del fondo per le risorse decentrate, infine, costituisce materia di esclusiva competenza dell'Amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva integrativa.

Motivazioni

Il Comune di Feltre ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2021 ed è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2022, come anche il tetto della spesa di personale della media 2011/2013. Con deliberazione del Consiglio comunale numero 81 del 30 dicembre 2021 avente per oggetto: "*Approvazione Documento Unico di Programmazione aggiornato 2022/2024, bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e allegati - redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. (...)*" sono state stanziare le risorse per la contrattazione integrativa.

Si rende, quindi, necessario provvedere all'approvazione della consistenza del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2022, secondo le indicazioni della deliberazione di Giunta comunale numero 9 del 26 gennaio 2022 di cui in premessa.

Tutte le quote stabili e variabili sono esplicitate nelle rispettive righe della tabella di fondo provvisorio allegata e parte integrante della presente determinazione.

Corre l'obbligo di precisare che, con riferimento all'articolo 33, comma 1, del decreto legge numero 34/2019, la circolare numero 179877 del 1° settembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, indica che la misura dell'incremento del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75 è data dalla differenza tra il valore medio pro-capite del trattamento accessorio del 2018 - la cui quantificazione è pari a euro 3.043,98, come indicato ed esplicitato nella determinazione numero 543 del 31 dicembre 2021, allegato B - e l'entità del valore medio di salario accessorio dell'anno di riferimento, nel caso di specie, del 2022.

L'entità del valore medio dell'anno di riferimento, precisa la Ragioneria Generale dello Stato, tiene conto dell'effettiva presenza in servizio, rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa.

L'applicazione di tale disposizione può, pertanto, effettuarsi solo in sede di costituzione definitiva del fondo medesimo, a consuntivo del 2022, mentre in questa sede si può invece affermare che, essendo stato il predetto aumento di euro 15.197,00 nel 2020 e di euro 22.891,00 nel 2021, può ritenersi ragionevole stimare per l'anno 2022, e dunque inserire nella tabella allegata quale valore prudenziale e provvisorio, la media tra i due precitati valori, ovvero euro 19.044,00, da imputare per metà al fondo dipendenti e per la restante metà al fondo delle posizioni organizzative in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale.

La predetta stima, comunque, non preoccupa, anche alla luce della legge di bilancio numero 234 del 31 dicembre 2021, che prevede all'articolo 1, comma 604, la possibilità per le amministrazioni di un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021, a valere sui bilanci propri, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165.

In sede di costituzione definitiva verranno quindi definite le quote di parte variabile indicate in premessa come "*presunte*", oltre agli eventuali risparmi dell'anno precedente, che ad oggi non risultano ancora disponibili, oltre all'incremento effettivo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legge numero 34/2019.

Si dà atto che il fondo per le risorse decentrate 2022, come costituito in via provvisoria, insieme alle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa, al fondo dei dirigenti soggetto al limite ed al fondo del lavoro straordinario, non consente, complessivamente, di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo numero 75/2017, il che obbliga l'Amministrazione ad operare una decurtazione pari ad euro 27.453,00, come evidenziato nella tabella allegata, eventualmente modificabile in sede di costituzione definitiva del fondo.

Nel dare evidenza che alla quota destinata al finanziamento delle posizioni organizzative dovrà essere aggiunta la quota rimborsata dall'Unione Montana Feltrina in applicazione della convenzione oggetto della deliberazione di Giunta comunale numero 80 del 18 dicembre 2019, si ricorda che nel caso di gestioni associate, per quanto riguarda il calcolo della spesa del salario accessorio, ai fini del rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo numero 75/2017, come da orientamento ormai consolidato della giurisprudenza contabile, la quota di retribuzione di posizione e di risultato, "rimborsata", non va calcolata nel "tetto di spesa" del Comune che ha assegnato il proprio personale, mentre, invece, dovrà essere calcolata dall'ente "utilizzatore", in questo caso Unione Montana Feltrina, nel proprio tetto, riferito all'anno 2016.

Per tale ragione, la quota rimborsata non viene indicata nel finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, nella parte dello schema dedicata alla "Verifica rispetto del limite del trattamento accessorio".

Si richiama, infine, l'articolo 68, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, che contempla la possibilità di rendere di nuovo disponibili, in sede di contrattazione integrativa, alla quale si rinvia, le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e trattamenti del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo numero 75/2017.

Normativa/Atti di riferimento

- Gli articoli 48 e 49 del vigente Statuto comunale, inerenti le competenze attribuite ai dirigenti;
- il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;
- il decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001;
- la deliberazione del Consiglio comunale numero 81 del 30 dicembre 2021 avente per oggetto: *"Approvazione Documento Unico di Programmazione aggiornato 2022/2024, bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e allegati - redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. Approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici (2022/2024) ed elenco annualità 2022. Approvazione programmazione appalti servizi e forniture biennio 2022/2023"*;
- la deliberazione di Giunta comunale numero 47 del 29 marzo 2021 di approvazione del PEG 2020 – 2022 e successive modificazioni; mentre è in fase di predisposizione il PEG 2022;
- il decreto numero 15 del 06 dicembre 2021, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali per l'anno 2022;
- la deliberazione di Giunta comunale numero numero 9 del 26 gennaio 2022 con la quale sono state definite le *"Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per il contratto integrativo - parte economica – anno 2022"*;
- la legge di bilancio numero 234 del 31 dicembre 2021.

Si dà atto:

- dell'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa della proposta di determinazione, con esito favorevole, effettuato dal sottoscritto attraverso apposito passaggio nell'ambito dell'iter informatico dell'atto;
- che il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, come previsto dal vigente Regolamento sui controlli interni, è effettuato con la sottoscrizione della presente determinazione;

- della chiusura, con esito favorevole, della fase del controllo di regolarità contabile, ai sensi del vigente Regolamento sui controlli, a norma degli articoli 147-*bis* e 183, comma 8, del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, avvenuta attraverso apposito passaggio nell'ambito dell'iter informatico dell'atto.

IL DIRIGENTE DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di costituire il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, in via provvisoria, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL 2016-2018 ed in attuazione della delibera di Giunta comunale numero 9 del 26 gennaio 2022, nell'importo di euro 385.974,00 come da tabella allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto, come in premessa evidenziato, che l'importo delle risorse integrative dell'anno 2022 supera di euro 17.931,00 l'importo previsto nella costituzione del fondo dell'anno 2016, il che obbliga l'Amministrazione ad operare una decurtazione di pari importo. Il fondo risulta pertanto determinato, in via provvisoria, in euro 368.042,00;
- 4) di attestare che il finanziamento relativo al fondo per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 81 del 30 dicembre 2021;
- 5) di dare atto che, alla quota destinata al finanziamento delle posizioni organizzative dovrà essere aggiunta la quota rimborsata dall'Unione Montana Feltrina in applicazione della convenzione oggetto della deliberazione di Giunta comunale numero 80 del 18 dicembre 2019 per il Servizio associato tributi, e relativo contratto di servizio. Tale contratto, infatti, al punto 6, prevede che l'Unione Montana Feltrina rimborsi al Comune di Feltre gli oneri finanziari connessi alla prestazione lavorativa del Responsabile, fissati forfettariamente nel 25% del suo costo lordo, comprensivo della retribuzione di posizione, nonché la maggiorazione della retribuzione di posizione organizzativa prevista, come ridefinita ai sensi dell'articolo 14 del regolamento per la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità del Comune di Feltre, approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 90 del 6 maggio 2019 ed, infine, la quota parte di retribuzione di risultato, sulla base degli obiettivi fissati dall'Unione Montana Feltrina, in applicazione al sistema di valutazione.
- 6) di dare atto che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022, così determinato in via provvisoria, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative, oltre che in relazione all'effettiva determinazione a fine anno delle voci variabili del fondo inerenti specifiche disposizioni di legge e di contratto, compresa l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, del decreto legge numero 34/2019 e anche alla luce della legge di bilancio numero 234 del 31 dicembre 2021, che prevede all'art. 1 - comma 604, la possibilità per le Amministrazioni di un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021, a valere sui bilanci propri, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165;
- 7) di acquisire dal Collegio dei revisori dei conti le certificazioni ed attestazioni previste dall'articolo 40*bis* del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001 ad oggetto: "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- 8) di dare atto che del contenuto della presente determinazione verrà data informativa alle RSU e alle OO.SS.;
- 9) di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui alla normativa citata in premessa, ovvero, in particolare, di cui all'articolo 6*bis* della legge numero 241 del 7 agosto 1990 e articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013;

- 10) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", delle informazioni relative alla presente determinazione, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 2013, numero 33;
- 11) di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.

* * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

fase efficacia: firma digitale del **responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali**

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.

fase efficacia: esecutività - firma digitale del **responsabile Settore Economico Finanziario**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa

DESCRIZIONE	2022
RISORSE STABILI	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	505.278
Incrementi risorse stabili soggetti al limite	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota annua art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 2016-2018)	23.483
RISPARMI EX art. 2, comma 3, D.LGS 165/2001 (art. 67, comma 2, lett. d), CCNL 2016-2018)	
QUOTA ANNUA INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 2016-2018)	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (art. 67, comma 2, lett. g), CCNL 2016-2018)	
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (art. 67, comma 2, lett. h), CCNL 2016-2018)	
Totale Incrementi Risorse stabili soggetti al limite	23.483
Incrementi risorse stabili non soggetti al limite	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO PEO (art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 2016-2018)	5.556
Incremento art. 67 comma 2 lettera A) - 83,20 Euro a dipendente al 31/12/2015 - Dichiarazione congiunta n. 5	11.648
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO Art. 11 D.L. 135/2018 c. 1 lett. b	
Totale Incrementi Risorse stabili non soggetti al limite	17.204
TOTALE RISORSE STABILI	545.965
RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili soggette al limite	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (art. 67, comma 3 lett.a) CCNL 2016-2018)SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (art. 67, comma 3 lett.a) CCNL 2016-2018)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (art. 67, comma 3 lett. c, CCNL 2016-2018) - ICISPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (art. 67, comma 3 lett. c, CCNL 2016-2018) - ICI	500
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (art. 67, comma 3 lett. c, CCNL 2016-2018) - ISTATSPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (art. 67, comma 3 lett. c, CCNL 2016-2018) - ISTAT	2.500
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota parte cessazione in corso anno precedente art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 2016-2018)RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota parte cessazione in corso anno precedente art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 2016-2018)	1.153
INTEGRAZIONE 1,2% monte salari 1997 (art. 67, comma 3 lett.h) CCNL 2016-2018)	47.303
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (art. 67, comma 3 lett.f) CCNL 2016-2018)MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (art. 67, comma 3 lett.f) CCNL 2016-2018)	
OBIETTIVI DELL'ENTE, ANCHE DI MANTENIMENTO, DEFINITI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (art. 67, comma 3, lett. i), CCNL 2016-2018)OBIETTIVI DELL'ENTE, ANCHE DI MANTENIMENTO, DEFINITI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (art. 67, comma 3, lett. i), CCNL 2016-2018)	
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - Quota parte anno di trasferimento (art. 67, comma 3, lett. k), CCNL 2016-2018)INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - Quota parte anno di trasferimento (art. 67, comma 3, lett. k), CCNL 2016-2018)	
Totale Risorse variabili soggette al limite	51.456
Risorse variabili NON soggette al limite	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. d), CCNL 1998-2001) art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 2016-2018) PER NUOVE CONVENZIONI NON ORDINARIAMENTE RESESPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. d), CCNL 1998-2001) art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 2016-2018) PER NUOVE CONVENZIONI NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI CONSEGUITI E CERTIFICATI DERIVANTI DA PIANI RAZIONALIZZAZIONE CON APPORTO DI PERSONALE E RIQUALIFICAZIONE SPESA DI CUI art. 16, COMMI 4 E 5, D.L. 98/2011 (art. 67, comma 3 lett. b), CCNL 2016-2018)RISPARMI CONSEGUITI E CERTIFICATI DERIVANTI DA PIANI RAZIONALIZZAZIONE CON APPORTO DI PERSONALE E RIQUALIFICAZIONE SPESA DI CUI art. 16, COMMI 4 E 5, D.L. 98/2011 (art. 67, comma 3 lett. b), CCNL 2016-2018)	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE (art. 68, comma 1, CCNL 2016-2018)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 2016-2018)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE -PROGETTAZIONE (D.LGS. 163/2006)) FUNZIONI TECNICHE dal 2018 (art. 67, comma 3 lett. c, CCNL 2016-2018)	30.000
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	30.000
TOTALE RISORSE VARIABILI	81.456
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	627.421

Decurtazioni

DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	241.448
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI	
TOTALE DECURTAZIONI	241.448

TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	385.974
---	----------------

EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - D.LGS. 75/17	
--	--

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SENZA CONSIDERARE IL LIMITE 2016	385.974
---	----------------

Incrementi risorse stabili non soggette al limite	-17.204
Incrementi risorse variabili non soggette al limite	-30.000
Fondo soggetto al limite	338.769
Limite del 2016	320.838
Decurtazione per rispetto del limite 2016	-17.931

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL LIMITE 2016	368.042
---	----------------

VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO	2016	2022
Fondo risorse decentrate soggetto al limite (decurtato) al netto delle p.o.	311.316	320.838
Fondo dei dirigenti soggetto al limite	61.591	61.591
Retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	65.194	77.195
Esclusione dal limite della retribuzione di posizione e di risultato con pari decurtazione delle capacità assunzionali - art. 11 bis del DL 135/2018 (con segno meno)	-	
Maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale	2.479	
Assegno ad personam dei dipendenti incaricati ex art. 110 e art. 90 del TUEL	-	-
Fondo del lavoro straordinario	27.838	27.838
Adeguamento del limite ai sensi dell'art. 33 co. 2 D.L. 30/04/2019 n. 34	19.044	-
totale	487.462	487.462